

Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 7

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali, delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 marzo 2006, n. 7 “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 - comma 2 - e 21 - comma 2 - del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare” ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali, delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali

dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, di seguito elencati:

a) Allegato A) di competenza della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo:

- 1) Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA;
- 2) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;
- 3) Agenzia per il diritto allo studio universitario - ADISU;
- 4) Agenzia Umbria ricerche - AUR;
- 5) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER;
- 6) Agenzia forestale regionale;
- 7) Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna - CPO;

8) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CEDRAV;

9) Ente acque umbre toscane - EAUT;

10) Consorzio di bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia;

11) Consorzio della bonificazione umbra;

12) Consorzio di bonifica Tevere Nera;

13) Aziende pubbliche per i servizi alla persona;

14) Autorità umbra per rifiuti e idrico – AURI;

15) Sviluppo Umbria S.p.A.;

16) Webred S.p.A.;

b) Allegato B) di competenza delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie.

Art. 4

(Norme di abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione) è abrogato.

2. Il regolamento regionale 26 giugno 2007, n. 6 “Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione)” è abrogato.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

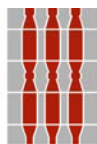
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 30 dicembre 2013

MARINI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Presidente Marini, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 28 ottobre 2013, deliberazione n. 1177;
- trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 12 novembre 2013, per il successivo iter;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 14 novembre 2013;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, nella seduta del 10 dicembre 2013, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo,
risorse finanziarie e strumentali

Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta
regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

R.R. 30 dicembre 2013, n. 7

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - “Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale”, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1:

- La legge regionale 2 marzo 2006, n. 7, recante “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 - comma 2 - e 21 - comma 2 - del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare”, è pubblicata nel B.U.R. 8 maggio 2006, n. 21, E.S..
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174.

Nota all’art. 2, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (si vedano le note all’art. 1), come modificato ed integrato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300) e dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31 maggio 2012, n. 126):

«Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

- a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».

Note all'art. 4:

- Il regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4, recante “Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione”, è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 maggio 2006, n. 23.
- Il regolamento regionale 26 giugno 2007, n. 6, recante “Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione”, è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 4 luglio 2007, n. 30.